

## COMMISSIONI RIUNITE

### AGRICOLTURA (XI) - INDUSTRIA (XII)

I.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE **GERMANI**

### INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Disciplina della preparazione e del commercio di mangimi (1892) . . . . .	1
PRESIDENTE . . . . .	1, 3, 4
MARENGHI, <i>Relatore per la XI Commissione Agricoltura</i> . . . . .	1
GRAZIOSI, <i>Relatore per la XII Commissione Industria</i> . . . . .	3
MAGNO MICHELE . . . . .	4
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	4

**La seduta comincia alle 10.**

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### **Discussione del disegno di legge: Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (1892).**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi ».

Il Relatore per la XI Commissione Agricoltura, onorevole Marengi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sotto-

posto oggi al nostro esame è stato predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri interessati, allo scopo di colmare le gravi lacune che presenta l'attuale legislazione sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Le disposizioni che attualmente regolano tale materia sono contenute negli articoli 8 e 9 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e negli articoli 41 e 42 del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, concernente la « repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Le attuali disposizioni si limitano a disciplinare il commercio dei pannelli oleosi e dei mangimi composti (formati da mescolanze di prodotti diversi) per i quali si prescrive l'obbligo di indicare, oltre la denominazione del prodotto ed il nome delle materie prime da cui il pannello o mangime deriva, i titoli seguenti: a) materie azotate; b) materie grasse; c) sostanze estrattive non azotate.

Nulla si prescrive, nell'attuale legislazione, circa i mangimi semplici macinati per i quali sono pure possibili adulterazioni.

Per i mangimi composti (mescolanze) le norme in vigore non sono sufficienti ad assicurare la genuinità del prodotto in quanto, come ho detto, le garanzie richieste riguardano il contenuto in principi nutritivi, senza tenere conto della eventuale presenza di quelle sostanze che, influenzando negativamente sulla digeribilità del mangime, ne diminuiscono il valore alimentare.

## III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — IND.) — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Un'altra lacuna della vigente legislazione è rappresentata dalla mancanza di una disciplina della preparazione e della vendita delle: miscele di sali minerali, dei composti vitaminici, degli antibiotici e prodotti similari, il cui consumo va continuamente crescendo.

Come ho accennato, a colmare queste lacune è stato predisposto il disegno di legge in esame. Esso è diviso in cinque capi denominati: I) Definizioni e nomenclatura; II) Autorizzazioni ed importazioni; III) Commercio dei mangimi; IV) Vigilanza e sanzioni; V) Norme finali e transitorie.

Nell'articolo 1 vengono date le definizioni dei vari mangimi e la loro classificazione.

Sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati, i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonché chimico-industriale, isolati o convenientemente tra loro mescolati.

Sono mangimi semplici quelli costituiti da un solo prodotto alimentare — di origine vegetale (granoturco, farina di frumento), o di origine animale (farina di sangue, pesce).

Sono mangimi composti quelli costituiti da due o più prodotti alimentari (e si preparano associando convenientemente due o più mangimi semplici).

Sono « mangimi semplici integrati » e « mangimi composti integrati » le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori.

Sono « mangimi composti concentrati » i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, debbono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Il mangime composto integrato concentrato si chiama « nucleo ». Sono integratori per mangimi: le vitamine, gli antibiotici, sali di elementi oligodinamici (sali di manganese, jodio) ed altri costituenti ad azione biologica destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Gli articoli 2 e 3 determinano le caratteristiche di alcuni mangimi (panello, farina di estrazione, crusca, cruschello, gemma di riso, pula vergine di riso ecc.) per i quali sono più frequenti le frodi nella preparazione e nel commercio.

Gli articoli dal 6 al 10 disciplinano le autorizzazioni e le importazioni. Chiunque intende produrre a scopo di vendita mangimi semplici di origine animale composti (uno o più prodotti alimentari) deve chiedere l'au-

torizzazione al prefetto della provincia che la concede previo l'accertamento praticato da una commissione provinciale composta: 1°) dal veterinario provinciale; 2°) dall'ispettore agrario provinciale; 3°) da un funzionario della Camera di commercio, allo scopo di stabilire che le attrezzature ed i requisiti sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi composti integrati » deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio che la rilascia — di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con quello della sanità — previo accertamento da parte della Commissione provinciale di cui ho già fatto cenno.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « integratori per mangimi » deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia sentita la Commissione provinciale sopraccennata.

L'autorizzazione al commercio è limitata ai soli integratori (articolo 8): « per la vendita di ogni singolo integratore, sia di fabbricazione nazionale sia di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministero della sanità che la concede di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione tecnica » che accerta la corrispondenza dell'integratore alle caratteristiche di cui ho fatto cenno.

L'articolo 10 disciplina la importazione dei mangimi e degli integratori che vengono assoggettati alle norme vigenti per il commercio interno.

Il Capo III (articoli dall'11 al 19) disciplina il commercio dei mangimi. L'articolo 11 riguarda l'obbligo, da parte di chi pone in vendita od in commercio mangimi semplici, della dichiarazione dei dati analitici delle principali sostanze contenute nei mangimi stessi (quantità di acqua, protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri, estrattivi inazotati, ecc.).

L'articolo 12 elenca i mangimi, venduti allo stato naturale, per i quali non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici (semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, le foglie e le loppe di piante diverse ecc.). L'articolo 12 precisa poi per altri mangimi (cruscami, farine di origine animale, melassi, carube, farina di erba medica ecc.) alcune particolari prescrizioni.

L'articolo 13 disciplina il commercio dei sottoprodotti della lavorazione del riso.

Per i mangimi composti (articolo 14), gli integratori (articolo 15) ed i mangimi integrati (articolo 16) che si prestano a facili adulterazioni, sono previste norme di maggiore rigore allo scopo di rendere possibile l'accertamento dell'origine e della qualità.

Gli articoli 17 e 18 contengono norme intese a tutelare la genuinità e la rispondenza dei mangimi ai requisiti della legge. L'articolo 19 stabilisce che « la produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi affettivi o sportivi e per l'allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, è regolata dalla presente legge ».

Il Capo IV, come ho accennato, disciplina la vigilanza sulla produzione ed il commercio dei mangimi e le sanzioni previste a carico dei trasgressori (è stato chiesto sull'argomento il parere della Commissione Giustizia). Infine, nel Capo V, sono stabilite le norme transitorie e finali.

Onorevoli colleghi, questo per sommi capi e nelle sue grandi linee lo schema del disegno di legge in esame. Il vostro Relatore si esprime in senso favorevole al provvedimento, che, come ho già accennato, colma una grave lacuna nella legislazione nella delicata materia della produzione e del commercio dei mangimi per l'alimentazione del bestiame, ormai impiegati dalla stragrande maggioranza degli allevatori.

Con riserva di intervenire in sede di discussione dei singoli articoli, mi auguro fin d'ora che il vostro voto sia favorevole al provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Marengi per la sua esauriente relazione. L'onorevole Graziosi, Relatore per la XII Commissione industria, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**GRAZIOSI, Relatore.** Dopo quanto ha detto l'onorevole Marengi, che ha fatto il quadro preciso delle implicazioni della legge ed ha accennato al meccanismo nel quale essa si articola, credo che io debba fare soltanto delle osservazioni di carattere generale.

Non vi è alcun dubbio sulla necessità inderogabile che anche in Italia vengano disciplinati la preparazione e il commercio dei mangimi; a prescindere dall'urgenza di uniformare la legislazione nostra con quella dei sei paesi aderenti al Trattato di Roma, vi sono numerosi motivi obiettivi perché si addivenga al più presto ad una regolamentazione della materia.

Nella passata legislatura, la Commissione industria era stata chiamata a dare diretta-

mente un parere; questo parere, come ricorderanno gli onorevoli colleghi della passata legislatura, era stato positivo. Oggi la nostra Commissione è invitata a lavorare congiuntamente alla Commissione agricoltura per un giustificato motivo: la legge in discussione, infatti, è intesa ad avvantaggiare gli allevatori ed i produttori, ma evidentemente impone una disciplina in un settore che è chiaramente dipendente dal Ministero dell'industria e commercio e quindi, mediamente, dalla nostra Commissione. Fatte queste considerazioni, io non ho che da associarmi alle osservazioni fatte dal Relatore onorevole Marengi aggiungendo, per avvalorarne i concetti, che la necessità di questa legge è dimostrabile anche dal quadro dei fabbisogni delle sostanze proteiche per uso alimentare degli animali nel nostro paese e dalle cifre della disponibilità attuale: fabbisogno 2.400.000 tonnellate; disponibilità 2.230.000; differenza 170.000 tonnellate.

Questi sono dati assai dimostrativi delle possibilità di sofisticazione che gli uffici per la repressione delle frodi sono impegnati ad eliminare.

È noto che la razionale alimentazione degli animali in produzione zootecnica costituisce un fattore tecnico importantissimo non solo per migliorare le attitudini e la quantità di prodotto, ma altresì per abbassare i costi dei prodotti ricavati; vale a dire per produrre il litro di vino o il chilo di carne a costi inferiori: purtroppo la legislazione finora vigente è stata molto lacunosa e tale da non dare garanzie sul piano tecnico-scientifico: si tratta di lacune che il presente disegno di legge tende ad eliminare così come in parte è stato fatto, dopo le obiezioni da noi rivolte al progetto precedente, nella passata legislatura.

Col presente disegno di legge le incognite del razionamento sono risolte sul piano chimico-merceologico e si offrono sufficienti garanzie per la introduzione sul mercato mangimistico di prodotti le cui caratteristiche organolettiche e tecnologiche sono il risultato di dati analitici, così come esige l'articolo 11 del disegno di legge.

Naturalmente, attraverso la discussione si potranno affrontare ulteriori opportuni emendamenti al fine di migliorare la legge, ed io stesso ne proporrò alcuni.

Penso, ad esempio, che sia indispensabile all'articolo 24 precisare i limiti esatti della tolleranza in eccesso o in difetto dei risultati delle analisi.

Ritengo comunque l'approvazione della legge urgente e indispensabile ai fini zoo-eco-

---

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — IND.) — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

---

nomici e la ritengo adatta ad inquadrare, anche sotto l'aspetto scientifico, il tema del razionamento degli animali in produzione.

Avremo modo nella discussione degli articoli di soddisfare, contemperandole, le esigenze delle industrie e del commercio mangimistico con quelle degli allevatori che devono essere tutelati nella loro attività economica.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Graziosi per la sua relazione che ha considerato opportunamente gli aspetti tecnico-economici della legge, che è importante sia per il settore industriale, sia per quello agricolo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGNO MICHELE. Vorrei proporre, a nome del mio gruppo, di rinviare l'inizio della discussione generale, perché non abbiamo avuto il tempo di prepararci adeguatamente su questa materia, che oltretutto è piuttosto insolita nell'economia dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, noi, è vero, abbiamo iniziato la discussione senza aver ancora ottenuto i pareri della Commissione Giustizia, della Commissione Igiene e sanità (e forse si renderà necessario anche quello della Commissione finanze e tesoro);

comunque, se i Commissari non sono contrari, potremmo iniziare la discussione generale assumendo tuttavia l'impegno di non chiuderla.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che, salvo la riserva a favore degli onorevoli colleghi che volessero intervenire nella discussione in altra seduta, potremmo iniziare ora la discussione generale, qualora qualcuno intendesse prendere la parola.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI